

Accordo multilaterale M 325

in conformità con l'1.5.1 ADR

concernente

i controlli periodici e intermedi delle cisterne secondo i


6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 ADR
e i certificati di approvazione dei veicoli ai sensi del 9.1.3.4 ADR

- (1) In deroga alle disposizioni dei 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 ADR, è estesa al 30 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e intermedi delle cisterne che scadono tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Gli stessi devono essere effettuati secondo le disposizioni dei 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 ADR entro il 30 agosto 2020 e la relativa marcatura deve soddisfare i requisiti di cui al 6.8.2.5.1 o al 6.8.3.5.10 ADR.
- (2) In deroga alle disposizioni del 9.1.3.4 ADR, è estesa al 30 agosto 2020 la validità di tutti i certificati di approvazione dei veicoli che scadono tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Le ispezioni tecniche devono essere effettuate secondo il 9.1.2.3 ADR entro il 30 agosto 2020. La validità del certificato di cui al 9.1.3.5 ADR è prolungata o rinnovata a decorrere dalla data di scadenza precedente.
- (3) Il presente accordo, valido fino al 1° settembre 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

Berna, **23.03.2020**

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore